

PROFESSIONISTI: SPESE TRASFERITA DA RIADDEBITARE

Apprendiamo dai mezzi d'informazione di un'altra <trovata> dell'Agenzia delle Entrate. In sede di verifica, ultimamente, questa ha preso a contestare (considerandole ineducabili) le **spese di trasferta**, sostenute dal professionista, **non addebitate al cliente**. In pratica, l'Ufficio ritiene che le suddette spese, se rimaste a carico del professionista, che le ha sostenute, **non siano inerenti** al reddito prodotto. Come se per l'Agenzia, la trasferta, avesse avuto come finalità un'attività diversa da quella professionale. Contiamo su di un pronto ripensamento ...

NIENTE IRAP CON UN SOLO COLLABORATORE

La Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 9451 del 10.5.2016) ha giudicato **non sussistere** il presupposto impositivo **IRAP**, e quindi non configurare un'attività autonomamente organizzata, quella di un **professionista** (avvocato), che **si avvaleva** in modo continuativo di un collaboratore (**dipendente**), con mansioni di **segreteria o meramente esecutive**.

<SOCIETÀ DI COMODO>: DA UNICO 2016, POSSIBILE DISAPPLICAZIONE

Nei modelli di dichiarazione 2016 delle società di persone e di capitali (quadro <RS>), sono possibili nuove soluzioni per arginare il problema molto diffuso della <**società di comodo**>. La società che ritiene sussistenti le condizioni oggettive, **dimostrabili** in sede di successivo controllo, idonee a giustificare il **mancato rispetto del test di operatività** (o lo stato di <perdita strutturale>), può non applicare la disciplina delle <società di comodo>. La disapplicazione, **prestando da un preventivo <interpello>** rivolto all'Amministrazione finanziaria, comporta però l'obbligo di un'apposita <**segnalazione**> in dichiarazione. In particolare, la società nelle caselle previste nel quadro <RS> indicherà: - il codice <1>, se è stato presentato <**interpello**>, e lo stesso è stato **accolto** dall'Agenzia delle Entrate; - il codice <2>, se l'**interpello non è stato presentato** ed il contribuente, in base ad una propria autonoma valutazione, ha ritenuto **sussi-**

stenti le condizioni oggettive per la **disapplicazione** della disciplina delle <società di comodo>; - il codice <3>, se l'**<interpello>** è stato presentato e **<non accolto>** dall'Amministrazione finanziaria, ma ciò nonostante la società ha deciso di non applicare la disciplina, **riservandosi di dimostrare**, a richiesta, l'**esimente** prescelta. Come peraltro confermato dalla circolare n. 9/2016, l'inserimento di uno dei codici citati è **alternativo** alla compilazione degli altri <campi> del prospetto per la verifica dell'operatività. La disapplicazione della normativa delle <società di comodo> produce effetti **anche ai fini dell'IVA**, superando le limitazioni al rimborso, alla cessione ed alla compensazione <orizzontale> del credito annuale, stabilite dall'art. 30, comma IV, della Legge n. 724/1994. Pur non essendo esplicitamente previsto nelle istruzioni della dichiarazione IVA annuale 2016, la citata circolare n. 9/2016 asserisce che la sottoscrizione del superamento del <**test di operatività**>, **vale anche per ritenere sussistenti le condizioni oggettive** per la disapplicazione della disciplina (senza necessità di presentare istanza di <interpello>). E' opportuno considerare che la **mancata** (o errata) **osservanza** dei succitati obblighi di segnalazione è punita con una **sanzione** da 2 mila a 21 mila euro (ravvedibili, come confermato dalla succitata circolare).

MODELLI <INTRASTAT> E SCONTI FINANZIARI

Poiché nella prassi commerciale sono frequenti le pattuizioni di **sconto**, legate ai **termini di pagamento**, è giusto considerare, nell'ambito delle transazioni comunitarie i riflessi documentali e dichiarativi che questi eventi comportano. Va preliminarmente precisato che la disciplina **comunitaria** prevede **obbligatoriamente l'onere di rettificare** l'imponibile e la relativa imposta tutte le volte che il corrispettivo percepito sia inferiore rispetto a quello concordato, mentre la **disciplina interna** considera la predetta rettifica una **facoltà**. Le rettifiche relative alle variazioni intervenute successivamente alla presentazione degli elenchi, devono essere indicate negli elenchi relativi al periodo nel corso del quale dette

rettifiche sono state registrate. Mentre le **variazioni intervenute prima della presentazione** degli elenchi relativi all'operazione originaria, già i dati di quest'ultima devono essere dichiarati **al netto delle variazioni**. La variazione dell'operazione originaria comporta obblighi ai fini INTRASTAT, solo se rilevante ai fini dell'imposta; sono invece sempre da dichiarare i <resi> (che abbiano comportato la **movimentazione materiale dei beni**), per i quali è comunque da compilare la **parte <statistica>** dei modelli (per i soli contribuenti <mensili>).

INTERESSI PASSIVI: DEDUCIBILITÀ CON CONTRATTO SCRITTO

Ai fini della deducibilità degli interessi passivi afferenti finanziamenti concessi da terzi, è necessario che il contribuente esibisca il relativo **contratto** di finanziamento, sottoscritto in <data certa>, dal quale sia rilevabile il **saggio degli interessi** applicati. E' quanto si desume dalla Cassazione (sentenza n. 4615/2016). Tale contratto può essere redatto anche sotto forma di <**corrispondenza**>, registrabile solo <in caso d'uso>. In quest'ultima ipotesi, qualora il prestito sia **fruttifero** (quindi, l'interesse sarà <esente IVA> art. 10 del D.P.R. n. 633/1972), sarà dovuta l'imposta di registro in misura <**fissa**> (euro 200). Se invece il finanziamento è **infruttifero**, l'eventuale registrazione <in caso d'uso> comporterà l'applicazione dell'imposta in misura **proporzionale** (3%). Se il prestito è concesso da una persona fisica (ed il contratto è sotto forma di <corrispondenza>), la registrazione <in caso d'uso> comporterà **comunque l'applicazione dell'imposta di registro 3%** (sia che il prestito sia fruttifero, sia in caso contrario).

AMMORTAMENTI E CONSERVAZIONE DELLA FATTURA

Secondo una sentenza della Cassazione (n. 9834 del 13.5.2016), l'Agenzia delle Entrate non può negare la deducibilità di quote d'ammortamento **ultradecennali**, qualora il contribuente non sia in grado di **esibire le fatture d'acquisto** dei relativi cespiti, dato che l'obbligo di **conservazione** della documentazione fiscale è di **10 anni**. L'estensione dell'obbligo per un periodo ulteriore è giustificato

solo in relazione ai documenti riguardanti accertamenti iniziati prima del decimo anno, ma non ancora definiti allo scadere di tale termine. Ai fini probatori, per il caso di specie, è da considerarsi sufficiente l'esibizione del <libro cespiti>, regolarmente tenuto e nel quale risultino annotati il costo del bene nell'anno di acquisizione e le quote annuali di ammortamento. In linea con questa interpretazione è anche la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Bari n. 175/23/2012. Ricordiamo che la **norma civilistica** (art. 2220 del Codice Civile) prevede l'obbligo di conservazione delle scritture contabili per 10 anni, dalla data dell'ultima registrazione, e per lo stesso periodo devono essere conservati le fatture, le lettere, i telegrammi ricevuti e le copie degli stessi documenti spediti. Riguardo all'ambito fiscale, l'art. 22 del D.P.R. n. 600/1973 (l'art. 39 del D. P.R. n. 633/1972, per l'IVA) prevede la conservazione degli stessi registri (e di altri tenuti ai fini fiscali) e documenti **fino alla definizione degli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta** (anche oltre il termine stabilito dall'art. 2220 del Codice Civile o da altre leggi tributarie).

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: OIC 16

La bozza del principio contabile OIC 16, in consultazione sul sito dell'Organismo, che sarà vincolante a partire dai **bilanci 2016** (per le società con esercizio coincidente con l'anno solare), introduce alcune significative novità. Tra esse: - qualora il **pagamento delle immobilizzazioni** sia differito rispetto alle normali condizioni di mercato, senza pagamento di interessi o con un tasso di interesse largamente inferiore a quello di mercato, il cespite sarà iscritto in bilancio al <valore attuale> dei futuri pagamenti contrattuali (applicando il criterio di attualizzazione previsto dal principio contabile n. 19 <debiti>); - la rilevazione di **plusvalenze e minusvalenze**, relative ad immobilizzazioni materiali, anche in seguito alla soppressione della parte straordinaria del conto economico, saranno rilevate, rispettivamente, alle voci <A.5> e <B.14>, tenendo conto, nel calcolo, della

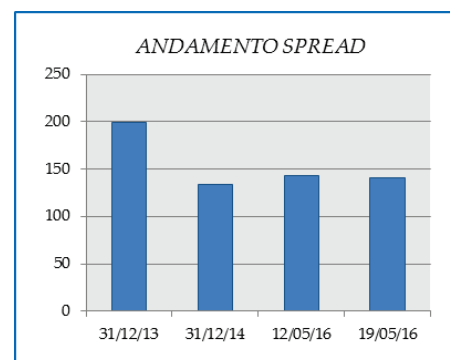
quota d'ammortamento relativa alla frazione dell'esercizio in cui avviene la cessione; - l'ammortamento deve essere interrotto se, in seguito all'aggiornamento della stima, il presumibile **valore residuo** (al termine del piano d'ammortamento) è **pari o superiore al valore netto contabile**; - qualora un **cespite rivalutato** (operazione consentita solo per previsione di legge) sia successivamente sottoposto a **svalutazione**, ciò dovrà avvenire mediante **imputazione a conto economico**; - nel caso in cui l'immobilizzazione materiale comprenda **componenti, pertinenze o accessori**, aventi vita utile di **durata diversa** dal cespite principale, è possibile calcolare **separatamente l'ammortamento** del cespite principale e dei componenti, illustrando in Nota integrativa criteri e coefficienti dell'ammortamento; - le immobilizzazioni **destinate alla vendita** non potranno più essere ammortizzate e saranno classificate in un'**apposita voce** dell'attivo circolante, purché sussistano i seguenti requisiti: (a) siano vendibili nelle condizioni in cui si trovano, senza necessità di modifiche; (b) la vendita sia altamente probabile al prezzo previsto ed alle condizioni di mercato; (c) l'operazione dovrebbe concludersi nel breve termine. La **valutazione** di tali immobilizzi **non può essere superiore al minore tra il valore netto contabile ed il valore di realizzo**, tratto dall'andamento del mercato.

INDICAZIONI SUL QUADRO <RU>: CREDITO D'IMPOSTA <RICERCA E SVILUPPO>

Da quest'anno fa la sua comparsa nel modello Unico <SC 2016> il **credito d'imposta** per investimenti in attività di **ricerca e sviluppo** (art. 1, comma 35, Legge n. 190/2014), che riguarda le spese sostenute negli esercizi 2015-2019 (per i soggetti <solari>). Il credito spetta per una spesa complessiva, in ciascun periodo d'imposta agevolato, di **almeno 30 mila euro, che ecceda la media** dei medesimi investimenti realizzati nei **tre periodi d'imposta** precedenti il 2015. Le **spese ammissibili** sono quelle relative a: - **personale altamente qualificato**, impiegato nell'attività di ricerca e sviluppo; - **contratti di ricerca** con università, enti di ri-

cerca ed organismi equiparati; - **quote di ammortamento** (fiscali) di strumenti e attrezzature di laboratorio, di costo unitario non inferiore a 2 mila euro; - **competenze tecniche e privative industriali** relative ad un'invenzione industriale o biotecnologica. Il **credito** (in relazione alla spesa incrementale) è del **50%**, per le prime due ipotesi di costo, e, nelle restanti, del **25%**. Il credito va indicato nel **quadro <RU>** del modello dichiarativo del periodo d'imposta in cui (il credito) è maturato (codice <B9>). Per saperne di più, consultare il decreto MEF 27.5.2015 e la circolare dell'Agenzia n. 5/E/2016.

MERCATO FINANZIARIO			
EURIBOR	19/05/16	12/05/16	
3 mesi	-0,262	-0,262	
6 mesi	-0,145	-0,146	
1 anno	-0,011	-0,012	
CAMBI	19/05/16	12/05/16	
Euro - USD	1,1197	1,1389	
Euro - yen	123,17	124,50	
SPREAD	19/05/16	12/05/16	
Btp vs BUND 10 years	140,7	142,7	



Alcuni nostri servizi:

- RATING
- LEGGE N. 231/2001
- PATENT BOX
- CONSULENZA PATRIMONI FAMILIARI
- VALUTAZIONE "IMPAIRMENT TEST"
- NOMAD PER QUOTAZIONE A.I.M.
- ATTIVITA' FIDUCIARIA
- BILANCI CONSOLIDATI
- OBBLIGAZIONI PARTECIPATIVE E MINI BOND

Lingue estere:

- INGLESE
- FRANCESE
- SPAGNOLO